

(N. 2767)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1953

Norme per la proroga della durata in carica dei Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori e del Consiglio nazionale forense.

ONOREVOLI SENATORI. — I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, nelle varie sedi venivano eletti in date determinate da ragioni contingenti e, decorso il biennio di durata in carica, scadevano e venivano rieletti pure in date non simultanee.

Da tale sistema derivavano degli inconvenienti ai quali intese ovviare il decreto legislativo del 26 febbraio 1948, n. 174. In conformità a quanto era già stato stabilito nell'ordinamento forense del 1874 (articolo 18 della legge 8 giugno 1874, n. 1938, serie 2^a) ed in quello del 1926 (articolo 28 della legge 25 marzo 1926, n. 453), con detto decreto si dispose che tutti i Consigli venissero eletti nel mese di gennaio, che scadesse il 31 dicembre dell'anno successivo e che, alla stessa data, scadesse altresì i Consigli eletti nel corso del biennio.

In applicazione di tale provvedimento, nel gennaio 1951 si procedette alla contemporanea elezione, in tutto il territorio della Repubblica, dei Consigli degli Ordini forensi i quali, dovendo restare in carica per un biennio, verrebbero a scadere il 31 dicembre di quest'anno.

Nel 1949 i Consigli allora in carica provvidero, altresì, alla elezione dell'attuale Consiglio nazionale forense le cui funzioni, come è noto, durano per un triennio.

Nel frattempo si ravvisò l'opportunità di nominare una Commissione con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da apportare al vigente ordinamento forense. Tale Commissione ha redatto un progetto, che sarà prossimamente presentato all'esame del Consiglio dei Ministri, nel quale la materia concernente la funzione dei Consigli dell'Ordine e le modalità di elezione degli stessi, è stata oggetto di notevoli innovazioni.

Appare, pertanto, opportuno che i Consigli degli Ordini forensi, dovendo essere rifeletti si adeguino ai criteri che saranno adottati dal nuovo ordinamento. In attesa che l'accennato progetto diventi legge, sembra conveniente protrarre di un anno la durata in carica dei Consigli stessi.

Per le medesime ragioni si ritiene di proporre che sia prorogata di un anno la durata in carica del Consiglio nazionale forense non solo perchè questo, come è risaputo, è diretta espressione dei Consigli periferici; ma anche

perchè il suddetto progetto prevede delle importanti modificazioni sulla composizione, sulla elezione e sui compiti demandati al supremo organo professionale.

A tale scopo intende provvedere l'unito disegno di legge, prorogando alla data del 31 dicembre 1953 la durata delle funzioni dei Consigli degli Ordini, attualmente in carica e di quelli che nel frattempo per qualsiasi ragione siano eletti, ed alla data del 31 dicembre 1954 le funzioni del Consiglio nazionale forense.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica al 31 dicembre 1952 continuano le loro funzioni fino al 31 dicembre 1953.

A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione siano eletti fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1953.

Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952 continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.